

Workshop “Export check-up e forme di aggregazione”

Il Contratto di rete: una risorsa per le PMI finito il lockdown

Relatore: Avv. Prof. Marco Tupponi
Docente a contratto di Diritto dell'Impresa Avanzato Univ. Di Bologna

20 maggio 2020

**TESTO della DISCIPLINA del CONTRATTO DI RETE
coordinato con:**

**DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009, n. 5 e successive
modifiche.**

Art. 1321 c.c. Nozione

Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. (Proposta + accettazione = ordine + conferma d'ordine)

Art. 1322 c.c. Autonomia contrattuale

Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Contratti **plurilaterali** con comunione di scopo

contratto tra una pluralità di soggetti che eseguono le loro obbligazioni per uno scopo unico e comune (es. scopo di una società è l'esercizio in comune di un'attività economica per dividerne gli utili).

Articoli collegati

Art. 1420 Codice Civile - Nullità del contratto plurilaterale

Nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

Art. 1446 Codice Civile - Annullabilità nel contratto plurilaterale

Nei contratti indicati dall'articolo 1420 l'annullabilità che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale

Art. 1459 Codice Civile - Risoluzione nel contratto **plurilaterale**

Nei contratti indicati dall'articolo 1420 (1) l'inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

Art. 3

Distretti produttivi e reti di imprese

[...]

Comma 4-ter. Con il contratto di rete più **imprenditori** perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un **programma comune di rete**, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un **fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune** incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il **fondo patrimoniale** non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte.¹ Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un **organo comune** destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi:

al fondo patrimoniale comune si applicano, **in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso,** per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune; **AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA**

Art. 2614. Fondo consortile.

I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

Art. 2615. Responsabilità verso i terzi.

Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.

entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una **situazione patrimoniale**, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile.

Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto **firmato digitalmente** a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare

- a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per **originaria sottoscrizione** del contratto o per **adesione successiva**, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);
- b) l'indicazione degli **obiettivi strategici** di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per **misurare l'avanzamento** verso tali obiettivi;

c) la definizione di un **programma di rete**, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei **conferimenti** iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di **recesso** anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;

*(**esclusione prevedibile contrattualmente**: Forse il termine “esclusione” sembra fuori luogo in un fenomeno meramente contrattuale e sarebbe opportuno limitarsi a parlare di **risoluzione del contratto per inadempimento**. Il venir meno della partecipazione al rapporto contrattuale di uno dei retisti è riconducibile al fenomeno generale della risoluzione contrattuale - disciplinata dal libro quarto del codice civile - confermato dal richiamo contenuto nella legge, che fa salva, in ogni caso, l'applicazione delle regole generali in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo.*

*Queste regole generali sono contenute negli **artt. 1420, 1446, 1459, 1466 del codice civile**, e non già in norme o principi propri degli enti di cui al primo e quinto libro del codice civile, e sono **tutte ispirate al principio che l'evento che colpisce il singolo rapporto di un contratto con più di due parti non incide sul rapporto nel suo complesso, salvo che la partecipazione della parte interessata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale**)*

e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di **organo comune** per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto⁴. **L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso,** nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza

f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito **un organo comune**, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; **se è prevista la costituzione del fondo comune**, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede **la rete acquista soggettività giuridica.**

Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (che implica necessariamente la redazione del contratto da parte di un Notaio contrariamente a quanto è richiesto per il "contratto di rete contratto").

IL CONTRATTO DI RETE ED I RAPPORTI DI LAVORO:

In forza della Legge n. 99 del 9 agosto 2013, legge di conversione con modifiche del D.L. n. 76/2013, l'art. 30 del D.Lgs.276/2003 (cd. "Riforma Biagi") è così modificato:

Art. 30 Distacco

L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.*

**ECCEZIONE ART. 3 SESTO COMMA DEL decreto legislativo n.81/2008*

6. *Nell'ipotesi di **distacco** del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276(N) , e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165(N) , che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante.*

4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra imprese che abbiano sottoscritto un **contratto di rete di impresa (DISTACCO INFRARETE)** che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, **l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete**, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la **codatorialità (SOLO ACCENNATA A LIVELLO TERMINOLOGICO:** questa scelta di poca chiarezza nel suo inquadramento la sconsiglia nell'utilizzo vista la grande discussione sulla sua disciplina che è tutt'ora presente in dottrina. **Si faccia l'esempio problematico** di un retista codatore di lavoro che recede dalla rete o ne viene espulso) **dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.**

Titolo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRUPPI DI IMPRESA E TRASFERIMENTO D'AZIENDA

Art. 31. Gruppi di impresa

3-bis. Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono **procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti** per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.

3-ter. L'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis può essere effettuata anche da imprese legate da un **contratto di rete**, quando almeno **il 40 per cento di esse sono imprese agricole**.

3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.

3-quinquies. I datori di lavoro rispondono in **solido** delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai **commi 3-bis e 3-ter**.

Contratto di rete tra professionisti

CONTRATTI DI RETE - Partecipazione da parte di professionisti - Chiarimenti dal Ministero dello sviluppo economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il parere del 28 gennaio 2020, Prot. 23331, risponde ad un quesito posto da uno Studio professionale in materia di partecipazione di soggetti diversi dalle imprese ai contratti di rete, con particolare riferimento a:

1. rete costituita tra soli professionisti, tutti iscritti ad un Albo, ma non al Registro imprese;
2. rete "mista" costituita tra professionisti iscritti all'Albo e altri soggetti ivi iscritti quali società tra professionisti, tra avvocati, imprenditori commerciali e società commerciali.

L'espressa previsione normativa che limitava ai soli imprenditori la possibilità di costituire e partecipare a contratti di rete – osserva il Ministero - è stata superata con l'entrata in vigore della legge n. 81 del 22 maggio 2017 (e non 2018 come erroneamente indicato), la quale all'articolo 12, comma 3, lett. a), afferma testualmente: **“Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità: a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia;”**.

Dunque, il legislatore ammette che i “soggetti che svolgono attività professionale” possano costituire reti di soli professionisti e partecipare a contratti di rete misti, in cui ai lavoratori autonomi possano affiancarsi imprese, lasciando tuttavia irrisolta la questione della pubblicità di tale contratto di rete.

Il richiamo da parte dell’articolo 12, comma 3, dell’articolo 3, comma 4-ter e seguenti del D.L. 3/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, - come già il Ministero ha evidenziato con la circolare n. 3707/C del 30 luglio 2018 - impone che, nel caso di contratto di rete “ordinario” (privo cioè della soggettività giuridica), la pubblicità sia assolta tramite iscrizione a margine di ciascuna posizione nel Registro delle imprese di ogni imprenditore, del contratto di rete.

Nell’ipotesi contemplata dalla norma in esame, risulta impossibile iscrivere il contratto di rete, sulla posizione di un soggetto (“che svolge attività professionale”) non iscritto al Registro delle imprese.

Secondo il Ministero, stando a quanto disposto dall'attuale normativa, appare possibile - a fini pubblicitari - la sola iscrizione di contratti di rete "misti" (imprenditoriali - "professionali"), **dotati di soggettività giuridica**, come descritti al comma 4-quater del citato articolo 3 del D.L. 5/2009.

Detta fattispecie infatti, prevedendo (proprio perché dotata di autonoma soggettività) l'iscrizione autonoma della rete al Registro delle imprese, non già sulla posizione dei singoli imprenditori "retisti", consentirebbe la possibilità di costituire e dare pubblicità alle reti miste di cui al punto n. 2 del quesito.

Ne consegue che, reti "pure" tra professionisti possono ben essere costituite, ma al momento non esiste una previsione che ne consenta la pubblicità in quanto risulta impossibile iscrivere il contratto di rete, sulla posizione di un soggetto ("che svolge attività professionale") non iscritto al Registro delle imprese.

Da ultimo - osserva ancora il Ministero - occorre precisare con riferimento al punto 2 del quesito che, ove il professionista non appaia in proprio, ma sotto forma di **società tra professionisti (STP)**, attesa l'iscrizione della medesima nella sezione speciale del Registro delle imprese, **apparirebbe assolto anche l'onere della "natura formalmente imprenditoriale" del retista con possibilità di costituzione di reti non soggetto.**

IL CONTRATTO DI RETE ED I **CONTRATTI PUBBLICI**:

In virtù della **legge n.221/2012** (legge di conversione del D.L.n.179/2012) il testo degli artt. 34 e 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice Appalti) viene così modificato:

Per quanto riguarda **la partecipazione a gare pubbliche** possono presentarsi diverse ipotesi:

- 1) rete-soggetto con organo comune;
- 2) rete-contratto con organo comune con potere di rappresentanza;
- 3) rete-contratto con organo comune senza potere di rappresentanza o rete senza organo comune.

Nel primo caso 1) l'istanza di partecipazione viene sottoscritta dall'Organo comune, visto che è dotato dei poteri per farlo.

Nell'ipotesi 2) in cui la rete sia priva di personalità giuridica, ancorché dotata di Organo comune con potere di rappresentanza, è necessario confermare al momento della sottoscrizione della istanza il mandato già indicato nel contratto di rete da parte delle imprese partecipanti al contratto.

Nell'ipotesi 3) il fatto di non avere un Organo comune oppure di non avergli conferito la rappresentanza collettiva, non pregiudica alla rete la possibilità di partecipare ad una gara pubblica. In questo caso l'offerta dovrà essere sottoscritta dalle singole imprese, con l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'organo comune (se esistente) o ad una delle imprese retiste.

CONTRATTO DI RETE PER LE IMPRESE AGRICOLE

Nel 2001 fu approvata La Legge di Orientamento una vera e propria rivoluzione “Copernicana” per il mondo agricolo avendo introdotto una serie di nuove opportunità ed avendo riqualificato la figura dell’Imprenditore agricolo.

Nel 2014 sono stati introdotti i contratti di rete in agricoltura che consentono di aumentare la propria produzione anche sui terreni di proprietà di altre imprese agricole.

Due momenti storici per il mondo agricolo che hanno rivoluzionato e rivoluzioneranno il modo di fare impresa e di organizzare le produzioni agricole.

Infatti, il comma 3 dell’art. 1 bis del D.L. 91/2014, stabilisce che la produzione agricola derivante dall’esercizio in comune secondo un contratto di rete può essere divisa tra i contraenti.

L’attribuzione del prodotto avverrà a titolo originario, in base alle quote previste dal contratto stesso.

Il nuovo dettato normativo consentirà quindi a due o più imprese agricole e non agricole, di stipulare un contratto di rete e associarsi al fine di conseguire degli obiettivi comuni.

BIBLIOGRAFIA:

“Manuale di Diritto Commerciale Internazionale” – Terza Edizione settembre 2019 – Edizioni Giappichelli. Pagg. 196 ss.

a cura di Marco Tupponi con la collaborazione di Giuseppe De Marinis, Alessandro Russo, Michele Lenoci, Eleonora Greppi, Dagoberto Pierluca Esposito, Anna Montefinese, Lara Piccinino

Workshop organizzato da



In collaborazione con



FORMAPER